**LEGGE 29 ottobre 1984 , n. 735**

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.

Vigente al: 22-5-2024

**La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno**

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**PROMULGA**

In seguente legge:

**Art. 1**

Articolo unico  
  
Alla fine dell'[articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-14;161~art2), come sostituito dall'[articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1142~art2), è aggiunto il seguente periodo:  
"Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI CRAXI - ALTISSIMO - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - FORTE

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI